



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90 del Reg. Data 29-09-2020

Oggetto: Approvazione fabbisogno del personale triennio 2021/2023.

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 17:00, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

VITA ALESSIO	SINDACO	P
BUDASSI CARLA	ASSESSORE	P
CIPOLLARI CLAUDIO	Assessore	P

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Dott. Montaruli Angelo
Il Presidente Dott. VITA ALESSIO in qualità di
SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti,
passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che per procedere all'assunzione di personale l'Ente è tenuto a definire i propri fabbisogni prioritari, dovendo individuare le professionalità infungibili, in base ad una logica che non si basi sulla mera sostituzione del personale cessato dal servizio, ma su una maggiore inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e relative competenze professionali, privilegiando e potenziando le funzioni istituzionali e di «*core business*»;

Verificato, a tale proposito, che occorre procedere alla programmazione del fabbisogno di personale relativamente alle assunzioni a tempo determinato per il triennio 2021-2023;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quale dispone che:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente»;

Viste le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n. 173 del 27/07/2018);

Visto l'art. 89, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000, che dispone che «*Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari*»;

Dato quindi atto che, in ossequio all'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'Ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del

personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;

- dovrà indicare nel Piano triennale del fabbisogno del personale (*PTFP*), ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

Visto l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e preso atto che, dall'anno 2014, gli enti devono assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014, come modificato dall'art. 4, comma 3, della legge 125/2015 di conversione del decreto-legge 78/2015;

Visto l'art.1, comma 228, della legge n. 208/2015;

Visto il vigente art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per il lavoro flessibile nell'anno 2009;

Richiamato l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo n. 75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art. 3 del D.L. 90 del 24/06/2014 convertito in L. 114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spesa di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari a 21,92% e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'art. 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica".

Rilevato che, come risultante dalla tabella elaborata dall'Ufficio Finanziario e riportata in allegato (**allegato 1**), il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal D.L. n 34/2019 e dal DPCM 17/03/2020 è pari al 21,92% e si colloca al di sotto del valore soglia previsto dalla tabella 1 del citato decreto;

Rilevato che l'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge n. 183/2011, ha introdotto dall'anno 2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 25 del 04/03/2020 con oggetto: "Ricognizione dotazione personale ex art. 33 del D.Lgs n. 165/2001 come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011 - anno 2020", nella quale si dà atto dell'assenza di personale in esubero in nessuna delle aree comunali;

Rilevato che la situazione di cui sopra risulta ad oggi invariata;

Comparata quindi la vigente dotazione organica di questo Comune con il personale con contratto a tempo indeterminato presente alla data odierna;

Rilevato la necessità di prevedere il fabbisogno relativo al personale da assumere a tempo determinato;

Ritenuto:

- ✓ di stabilire, per il triennio 2021/2023, che il fabbisogno del Comune di Belforte del Chienti è quello risultante dal prospetto allegato (**allegato n. 2**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- ✓ di approvare il piano triennale per il fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, in una logica di macro-programmazione e di valutazione dell'evoluzione triennale del personale distinto per categorie professionali, dando inoltre atto che lo stesso è stato stilato dopo un'attenta disamina delle esigenze di questo Ente e che rispecchia in concreto e come scelta di merito la volontà del legislatore per l'ottimizzazione dei servizi finalizzata al contenimento della spesa;

Visto il T.U. 18/08/2000, n. 267, recante: «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

Visto il decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 recante: «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

Visto il decreto legislativo 27/10/2009, n. 150, recante «*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*»;

Visto il vigente «*Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi*»;

Visto il CC.N.L. del personale del comparto «*Funzioni Locali*» del 21 maggio 2018;

Visto che, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile dell'Area Affari Generali, per quanto concerne la regolarità tecnica;

DELIBERA DI GIUNTA n.90 del 29-09-2020 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

- il responsabile dell'Area Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione amministrativo contabile reso con verbale n. 15 del 29 settembre 2020;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

- 1) Le premesse sono richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 21,92%;
- 3) Di prendere atto della spesa di personale dell'Ente, come indicata nel prospetto allegato alla presente (**allegato 1**);
- 4) Di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale, per il periodo 2021/2023, riportata in allegato alla presente deliberazione (**allegato 2**);
- 5) Di non prevedere la copertura a tempo indeterminato di posti in organico;
- 6) di dare atto che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020;
- 7) Di autorizzare per il triennio 2021/2023 le assunzioni a «tempo determinato» necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n.78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 8) Di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- 9) Di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS.;
- 10) Di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capogruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo n. 267/2000.

Quindi, stante l'urgenza di provvedere alla copertura del posto vacante, con separata votazione espressa nei modi di legge, all'unanimità dei presenti,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 267/2000.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Belforte del Chienti, 29-09-2020

**Il Responsabile del servizio
STACCHIO ALESSANDRA**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Belforte del Chienti, 29-09-2020

**Il Responsabile del servizio
CIOCCHETTI GIORGIO**

Li, 29-09-2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. VITA ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Montaruli Angelo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17-02-21.

[X] Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 17-02-21, Prot. n. 794.

Li, 17-02-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

ESECUTIVITA`

- La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Montaruli Angelo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 17-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
*F.to Dott. Montaruli Angelo

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
